



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

SENTENZA

PROCEDIMENTO N. 34S/2016 a carico di EMIDIO LOZZI

PREMESSO CHE

- a seguito del rapporto informativo da parte del Golf Club Lanzo, la Federazione Italiana Golf radicava un procedimento disciplinare nei confronti del sig. Emdio Lozzi;
- nel citato rapporto informativo è stato contestato al sig. Lozzi, in occasione della gara del 10.07.2016 presso il Golf Club Lanzo, di aver alzato avanzando la posizione della propria palla dal punto originariamente giocato e precedentemente marcato, avvicinandola alla buca 4/13;
- dopo avere preso visione della documentazione trasmessagli, il Giudice Sportivo ai sensi degli artt. 42 e seguenti del Regolamento di Giustizia:
 - a) confermava la data del 8/09/2016, alle ore 16,00, per la pronuncia della sentenza per l'illecito di cui sopra, durante la gara disputata il 10/07/2016, presso il Golf Club Lanzo,.
 - b) viste le prove: il rapporto informativo, la dichiarazione scritta del sig. Cereghini, dei sigg. Gobbi, Cornelio e le fotografie prodotte dagli avv.ti Paolo Cardone e Cesare Perletti del Foro di Milano, che il sig. Lozzi pur avendo richiesto di essere sentito non si è presentato e sono stati presenti all'udienza di cui sopra i Suoi Patrocinatori ;

- c) considerato che l'istruttoria non ha raggiunto la prova del comportamento illecito dell'indagato, ma è emerso il modo non consono del gioco del sig. Lozzi che sistematicamente avanzava senza attendere i compagni di gioco.

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto avv. Amedeo Motta, Giudice Sportivo della Federazione
Italiana Golf:

visti gli atti del procedimento n. 34S/2016 relativi al sig. Emidio Lozzi
precisato che tutti i documenti sono agli atti del fascicolo.

- considerato il contenuto del rapporto informativo, le affermazioni della sig.ra Cornelio e che tutte le dichiarazioni non provano il comportamento illecito, ad esclusione di un modo di giocare non consono del sig. Lozzi.

Considerato

- 1) che dalle risultanze istruttorie e dalla documentazione emerge che il sig. Lozzi precedeva sistematicamente i compagni di gioco senza attenderli;
- 2) che la sanzione applicabile, al caso di specie, è prevista dagli artt. 17 e seguenti del Regolamento di Giustizia.

Per tutto quanto esposto il Giudice Sportivo

DISPONE LA SANZIONE

consistente nella **ammonizione** al sig. Emidio Lozzi.

Milano 15-12-2016


Avv. Amedeo Motta